



COMUNE DI FORLÌ
AREA SERVIZI ALL'IMPRESA E AL TERRITORIO
SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI

C. P.

VERBALE DI GARA 2 - BRUCO TROTTOLA.odt

Rif.Gen. 48227/2019

Forlì 01/07/2019

CUP C65B18001110004

CIG (Codice Identificativo Gara) 7923291A91

[Handwritten signature]

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA PRESSO SCUOLA MATERNA IL BRUCO E NIDO TROTTOLA CONFORMI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE DEL 11 OTTOBRE 2017, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 259 DEL 06/11/2017

VERBALE N. 2 DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE DI GARA

L'anno duemiladiciannove il primo giorno del mese di luglio alle ore 9,55, presso gli uffici di questo Servizio, si è riunita ai sensi dell'art. 37 del Codice III la Commissione di gara formata dai seguenti componenti:

[Handwritten signature]

- 1) Foca Ing. Gianluca - Presidente e Responsabile unico del procedimento;
- 2) Arpinati Ing. Claudio - Membro della commissione;
- 3) Cicognani Dott. William - Membro della commissione e verbalizzante.

Premesso che, come risultante dal verbale n. 1 dei lavori della Commissione in data 13/06/2019, cui si rinvia integralmente:

- in esito ad avviso pubblico, prot. gen. n. 48227 in data 29/05/2019, preordinato a gara ufficiosa (art. 36, comma 2, lett. b, D.Lgs. n. 50/2016 e Linee guida A.N.AC. n. 4) rivolto a tutti gli operatori economici in possesso dei prescritti requisiti, ammessi direttamente a presentare offerta, senza limitazione alcuna al numero massimo di concorrenti, per l'affidamento dei lavori in oggetto, con il criterio del minor prezzo di cui di cui all'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi unitari, sono pervenuti plichi provenienti dai seguenti operatori economici, di seguito denominati "concorrenti" (identificati con i numeri

progressivi apposti dalla Commissione in avvio della prima seduta):

- 1) CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - CEAR SOC. COOP. CONS. - Ravenna (RA)
- 2) CONSORZIO ARTEA - Santorso (VI)
- 3) EDILBENINCASA S.R.L. - Corigliano Rossano (CS)
- 4) STEEL POOL CANTIERI S.R.L. - Forlì (FC)
- 5) SAGGESE S.P.A. - Nocera Inferiore (SA)
- 6) CASALINI & CO. S.R.L. - Bologna (BO)
- 7) VALEDIL ASFALTI S.R.L. - Lecce (LE)
- 8) F.P. COSTRUZIONI S.R.L. - Teverola (CE)

- la Commissione, in riferimento al concorrente n. 1 CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - CEAR SOC. COOP. CONS. - Ravenna (RA) che designa quale consorziata esecutrice FAENZA COSTRUZIONI S.R.L. di Faenza (RA), ha rilevato che:

- il concorrente ha dichiarato la sussistenza a proprio carico di annotazione iscritta in data 9/4/2019 nel Casellario dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con il seguente tenore:


... OMISSIS ...

... OMNIVIS ...

C. Colonna

A tale riguardo la Commissione ha osservato che:

- il paragrafo 16 del disciplinare di gara prevede che, in riferimento alle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto (art. 80, comma 5, lett. c-ter, del Codice) è rimesso in via esclusiva alla Stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità delle carenze ed al tempo trascorso ai fini dell'esclusione; pertanto, il concorrente deve indicare ogni elemento utile per la valutazione della Stazione appaltante;
- le Linee guida n. 6 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate in data 16.11.2016 ed aggiornate in data 11.10.2017, prevedono che è rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione (comma 4.2) e che la valutazione della stazione appaltante deve avvenire in esito ad un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico (comma 6.1);



... OMNIVIS ...



- il Responsabile del procedimento ha ritenuto che sia necessario acquisire ogni elemento utile ad esprimere un giudizio da parte della stazione appaltante in merito all'integrità ed all'affidabilità del concorrente n. 1 e, conseguentemente, alla sua ammissibilità;
- pertanto la Commissione, avendo verificato la regolarità e completezza della restante documentazione presentata, ha disposto in attuazione di quanto previsto all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, nel disciplinare di gara e nelle citate Linee guida n. 6

(commi 4.2 e 6.1) di subordinare ogni valutazione circa l'ammissione del concorrente n. 1 alla produzione della seguente documentazione:

... OMISSIS...

- la Commissione, in riferimento al concorrente n. 2 CONSORZIO ARTEA di Santorso (VI) che designa quale consorziata esecutrice M.C.T. COSTRUZIONI S.R.L. di Rimini (RN), ha rilevato che:
- il concorrente ha prodotto il PASSOE privo della firma digitale del concorrente medesimo, in difformità rispetto a quanto espressamente richiesto dal disciplinare di gara, che specificatamente prescrive la sottoscrizione digitale del PASSOE. La mancanza di tale documento debitamente sottoscritto non consente di comprovare la registrazione al servizio AVCPASS per la verifica del possesso dei requisiti e quindi è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, in base alla quale il paragrafo 18 del citato disciplinare di gara prevede che in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- pertanto la Commissione, avendo verificato la regolarità e completezza della restante documentazione presentata, ha disposto in attuazione di quanto previsto all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel citato disciplinare di gara di subordinare ogni valutazione circa l'ammissione del concorrente n. 2 alla produzione della seguente documentazione:
 - 1) PASSOE sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente n. 2, conforme al DGUE allegato 1 al disciplinare di gara prodotto ed alle istruzioni contenute nel sito "www.anticorruzione.it / Servizi / Manuali / Avcpass per l'Operatore economico / Fascicolo partecipazione", nonché recante il necessario Codice AVCPASS con le modalità indicate al paragrafo 4 del disciplinare di gara;

- la Commissione, in riferimento al concorrente n. 3 EDILBENINCASA S.R.L. di Corigliano Rossano (CS), ha rilevato che:

- il plico esterno prodotto dal concorrente risulta debitamente sigillato mediante apposizione, su ciascuno dei lembi di chiusura, di una striscia di nastro adesivo trasparente, nonché di timbro e firma autografa collocati a cavallo tra il lembo di chiusura ed il corpo della busta;
- diversamente, le due buste interne, denominate "Busta A – documentazione amministrativa" e "Busta B – offerta economica", presentano entrambe soltanto due strisce di nastro adesivo trasparente, applicate sul lembo di chiusura superiore, senza apposizione di alcun segno, firma, timbro, sigillo o altro elemento oltre il nastro adesivo.

A tale riguardo la Commissione ha osservato che:

a) il paragrafo 14 del disciplinare di gara prescrive che:

- *"Il plico cartaceo esterno deve contenere al suo interno due buste cartacee chiuse e sigillate"; "la mancata sigillatura delle buste "A" e "B" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara"; "per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste";*
- le buste A e B del concorrente n. 3, difformemente da quanto prescritto nel disciplinare di gara, non recano alcun segno o impronta apposto sul nastro adesivo, atti a confermare l'autenticità della chiusura (con solo nastro adesivo) proveniente dal mittente, la genuinità e paternità dell'offerta, nonché ad evitare manomissioni tali da non lasciare tracce visibili;

b) l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con propria determinazione 10.10.2012, n. 4 (documento, denominato "bando-tipo", che pur essendo riferito ai previgenti articoli 46, comma 1-bis e 64, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, esprime principi tuttora recepiti dalla normativa vigente) ha stabilito che:

1) vanno ricondotti alla previsione del citato art. 46, comma 1-bis, i casi di violazione delle cautele previste nei documenti di gara, che sono volte ad assicurare l'integrità dei plichi contenenti l'offerta e, in definitiva, il corretto svolgimento della procedura di gara. La presentazione delle offerte, infatti, deve essere assistita dall'osservanza di alcuni adempimenti di carattere formale, tesi ad assicurare il rispetto di principi di primaria importanza, quali quello della segretezza ed immodificabilità delle proposte contrattuali formulate, nonché il principio di parità di trattamento;

2) l'esclusione può conseguire alla mancata sigillatura del plico e delle buste interne

con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni; si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste; si precisa, altresì, che il bando può prescrivere a pena di esclusione l'apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico e delle buste ivi contenute;

- c) l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con propria determinazione 08.01.2015, n. 1 ha ~~confermato che costituisce cause di esclusione la~~ *"mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni"*;
- d) il bando – tipo n. 1, approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, sancisce che: *"La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara"*;
- e) il bando – tipo n. 2, approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 2 del 10 gennaio 2018, ed il bando – tipo n. 3, approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 723 del 31 luglio 2018, recano identica prescrizione;
- f) il corretto assolvimento degli adempimenti relativi alla sigillatura delle offerte (plico esterno e buste interne) costituisce strumento indefettibile per garantire il rispetto dei fondamentali principi di segretezza ed immodificabilità delle offerte, assicurando l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed evitando la manomissione del contenuto del plico e delle buste, come costantemente riconosciuto dalla Giurisprudenza, secondo cui le clausole relative alla sigillatura non presentano alcuna difficoltà sul piano interpretativo, né margini di ambiguità e, ove fossero interpretate diversamente, determinerebbero la violazione del fondamentale principio di par condicio tra i concorrenti.

- pertanto, ai sensi del punto 5.2 delle Linee guida A.N.AC. n. 3, il Responsabile del procedimento, in base alle motivazioni precedentemente esposte e dallo stesso condivise, ha disposto di escludere dalla gara il concorrente n. 3;

- la Commissione, in riferimento al concorrente n. 4 STEEL POOL CANTIERI S.R.L. di Forlì (FC), ha rilevato che:

- il concorrente ha prodotto copia informatica per immagine (scansione), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, di attestazione della Banca BPER S.p.A., recante sul supporto analogico timbro e firma della filiale di Forlì, relativa all'avvenuta esecuzione dell'ordine di bonifico a favore del Servizio Tesoreria del Comune

di Forlì, riferito alla costituzione della garanzia provvisoria;

- la Commissione ha osservato che il paragrafo 11 del disciplinare di gara prevede che la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, anche con bonifico intestato a Comune di Forlì – Servizio di Tesoreria. La Commissione ha demandato all'Unità Contrattualistica Lavori Pubblici l'accertamento d'ufficio circa l'effettivo introito della somma da versare a titolo di garanzia provvisoria;

- pertanto la Commissione, avendo verificato la regolarità e completezza della restante documentazione presentata, ha disposto di subordinare l'ammissione del concorrente n. 4 all'esito positivo del suddetto accertamento d'ufficio;

- la Commissione, in riferimento al concorrente n. 5 SAGGESE S.P.A. di Nocera Inferiore (SA), ha rilevato che:

... OMISSIS...

A tale riguardo la Commissione ha osservato che:

- il paragrafo 16 del disciplinare di gara prevede che, in riferimento alle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto (art. 80, comma 5, lett. c-ter, del Codice), è rimesso in via esclusiva alla Stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità delle carenze ed al tempo trascorso ai fini dell'esclusione; pertanto, il concorrente deve indicare ogni elemento utile per la valutazione della Stazione appaltante;

- le Linee guida n. 6 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate in data 16.11.2016 ed aggiornate in data 11.10.2017, prevedono che è rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione (comma 4.2) e che la valutazione della stazione appaltante deve avvenire in esito ad un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico (comma 6.1);

... OMISSIS...

- il Responsabile del procedimento ha ritenuto che sia necessario acquisire ogni elemento utile ad esprimere un giudizio da parte della stazione appaltante in merito all'integrità ed all'affidabilità del concorrente n. 5 e, conseguentemente, alla sua ammissibilità;

- pertanto la Commissione, avendo verificato la regolarità e completezza della restante

S. P. A.



Sp. A.

documentazione presentata, ha disposto in attuazione di quanto previsto all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, nel disciplinare di gara e nelle citate Linee guida n. 6 (commi 4.2 e 6.1) di subordinare ogni valutazione circa l'ammissione del concorrente n. 5 alla produzione della seguente documentazione:

... OMISSIS...

- la Commissione, in riferimento al concorrente n. 6 CASALINI & CO. S.R.L. di Bologna (BO), ha rilevato che:
- il concorrente ha prodotto la garanzia provvisoria mediante polizza fideiussoria, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e sottoscritta digitalmente, oltre che dal concorrente, dal sig. Federico Mattiussi. Tuttavia, non risulta alcuna indicazione in merito al titolo in forza del quale il sig. Federico Mattiussi è intervenuto nella sottoscrizione della polizza fideiussoria. Il paragrafo 16 del disciplinare di gara prescrive che la garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. La Commissione ha demandato all'Unità Contrattualistica Lavori Pubblici l'accertamento d'ufficio circa la sussistenza in capo al sig. Federico Mattiussi del potere di impegnare UnipolSai Assicurazioni S.p.A.;
- pertanto la Commissione, avendo verificato la regolarità e completezza della restante documentazione presentata, ha disposto di subordinare l'ammissione del concorrente n. 6 all'esito positivo del suddetto accertamento d'ufficio;
- la Commissione, in riferimento al concorrente n. 7 VALEDIL ASFALTI S.R.L. di Lecce (LE), ha rilevato che:
- il concorrente ha prodotto la garanzia provvisoria mediante polizza fideiussoria rilasciata da Generali Italia S.p.A. - Agenzia Lecce Aldo Moro, in forma di copia informatica per immagine (scansione) di originale cartaceo datato 10/06/2019, su cui è apposta la firma autografa del garante; tale copia informatica è altresì sottoscritta digitalmente dal solo legale rappresentante del concorrente, ma non dal garante.

A tale proposito, la Commissione ha osservato che:

- il paragrafo 16 del disciplinare di gara stabilisce che la garanzia provvisoria deve

Sei non

essere prodotta in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
 - il paragrafo 11 del disciplinare di gara prevede che per ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità, riferita alla garanzia provvisoria, trova applicazione l'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che la cauzione provvisoria sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti la previsione di cui all'art. 93, comma 5, del Codice, vale a dire decorra da tale data;
 - il paragrafo 18 del disciplinare di gara prevede, altresì, che la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria), sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti anteriori al termine di presentazione dell'offerta.
- la Commissione ha rilevato, altresì, che:
- il concorrente, nella sezione D, parte III del DGUE allegato 1 al disciplinare di gara, ha ommesso di indicare la motivazione per la quale non è tenuto alla disciplina della legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili);
 - l'indicazione delle motivazioni per cui il concorrente non è tenuto alla disciplina della legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili) è necessaria a confermare il possesso da parte del medesimo operatore economico dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, comma 5, lett. i), del D.Lgs. n. 50/2016 ed è, pertanto, riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, in base alla quale il paragrafo 18 del citato disciplinare di gara prevede che in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- pertanto la Commissione, avendo verificato la regolarità e completezza della restante documentazione presentata, ha disposto in attuazione di quanto previsto all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel citato disciplinare di gara di subordinare ogni valutazione circa l'ammissione del concorrente n. 7 alla produzione della seguente

Sei non

documentazione:

- 1) garanzia provvisoria rilasciata in data 10/06/2019 da Generali Italia S.p.A. - Agenzia Lecce Aldo Moro in una delle seguenti forme:
 - a) documento informatico, che sia già stato sottoscritto con firma digitale in data 10/06/2019 dal soggetto in possesso dei poteri per impegnare Generali Italia S.p.A. - Agenzia Lecce Aldo Moro;
 - b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo sottoscritto in data 10/06/2019 con firma autografa dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare Generali Italia S.p.A. - Agenzia Lecce Aldo Moro) e attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
 - 2) documento di gara unico europeo in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente n. 7, debitamente compilato con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. i), del D.Lgs. n. 50/2016 di cui alla sezione D, parte III del DGUE allegato 1 al disciplinare di gara, attestante la motivazione per la quale non è tenuto alla disciplina della legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili);
- la Commissione, in riferimento al concorrente n. 8 F.P. COSTRUZIONI S.R.L. di Teverola (CE), ha rilevato che:
- il concorrente, nella sezione D, parte III del DGUE allegato 1 al disciplinare di gara, ha ommesso di indicare la motivazione per la quale non è tenuto alla disciplina della legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili);
 - l'indicazione delle motivazioni per cui il concorrente non è tenuto alla disciplina della legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili) è necessaria a confermare il possesso da parte del medesimo operatore economico dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, comma 5, lett. i), del D.Lgs. n. 50/2016 ed è, pertanto, riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, in base alla quale il paragrafo 18 del citato disciplinare di gara prevede che in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- pertanto la Commissione, avendo verificato la regolarità e completezza della restante documentazione presentata, ha disposto in attuazione di quanto previsto all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel citato disciplinare di gara di subordinare ogni valutazione circa l'ammissione del concorrente n. 8 alla produzione della seguente documentazione:

- 1) documento di gara unico europeo in originale sottoscritto digitalmente dal legale

rappresentante del concorrente n. 8, debitamente compilato con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. i), del D.Lgs. n. 50/2016 di cui alla sezione D, parte III del DGUE allegato 1 al disciplinare di gara, attestante la motivazione per la quale non è tenuto alla disciplina della legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili);

- la Commissione, verificate tutte le dichiarazioni di ammissibilità dei concorrenti in gara ad esclusione del concorrente n. 3, ha accertato, laddove possibile, la conformità dei PASSOE acquisiti alle predette dichiarazioni, limitatamente agli elementi consultabili sul sistema AVCPASS, ossia ragione sociale, natura singola o plurima del concorrente, CIG, Codice AVCPASS, mediante accesso in via telematica al sistema AVCPASS, da parte del dott. William Cicognani, in veste di Responsabile delle verifiche dei requisiti (RVR) e membro della Commissione, e suoi collaboratori;

- conseguentemente, ai sensi del punto 5.2 delle Linee guida A.N.AC. n. 3, il Responsabile del procedimento ha disposto di escludere i concorrenti sotto elencati:

ELENCO CONCORRENTI ESCLUSI

3) EDILBENINCASA S.R.L. - Corigliano Rossano (CS)

- la Commissione ha rinviato l'esame della documentazione da acquisire relativamente ai Concorrenti n. 1, n. 2, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8 e la conseguente valutazione circa l'ammissione dei medesimi a successiva seduta pubblica, da comunicarsi mediante avviso pubblicato sul sito internet comunale;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha provveduto a richiedere ai concorrenti le integrazioni documentali sopra indicate con le note in data 20/06/2019, Prot. Gen. n. 55920, 55925, 55917, 55915, 55919;

Dato, infine, atto che con avviso in data 25/06/2019, pubblicato sul sito comunale, si è provveduto a rendere nota la fissazione della seconda seduta di gara;

Ciò premesso, il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta di gara, che si svolge in seduta pubblica.

Sono presenti alle operazioni i seguenti operatori economici, di cui si riporta la denominazione, oltre alle generalità dell'incaricato presente:

- STEEL POOL CANTIERI S.R.L. - Sig. Ghiani Massimo che presenza come uditore in quanto non munito di delega della Società concorrente.

Il Presidente dà atto che entro il termine assegnato sono pervenuti documenti integrativi dei seguenti concorrenti: 1, 2, 5, 7 e 8.

La Commissione procede all'esame dei documenti integrativi e degli esiti delle verifiche

svolte d'ufficio.

Concorrente n. 1 CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - CEAR SOC. COOP. CONS. di Ravenna (RA) che designa quale consorziata esecutrice FAENZA COSTRUZIONI S.R.L. di Faenza (RA): la Commissione verifica che il concorrente ha prodotto la documentazione richiesta nell'ambito del soccorso istruttorio ed osserva che:

--- OMISSIS ---

Concorrente n. 2 CONSORZIO ARTEA di Santorso (VI) che designa quale consorziata esecutrice M.C.T. COSTRUZIONI S.R.L. di Rimini (RN): la Commissione

verifica che il concorrente ha prodotto la documentazione richiesta nell'ambito del soccorso istruttorio.

Deposito

Concorrente n. 4 STEEL POOL CANTIERI S.R.L. di Forlì (FC): la Commissione verifica che le risultanze della banca dati della Tesoreria, consultata dal Servizio Economico Finanziario e Tributi, confermano l'effettivo introito della somma da versare a titolo di garanzia provvisoria.

Concorrente n. 5 SAGGESE S.P.A. di Nocera Inferiore (SA): la Commissione verifica che il concorrente ha prodotto la documentazione richiesta nell'ambito del soccorso istruttorio ed osserva che:

... OMISJIS ...

Deposito

Deposito

Concorrente n. 6 CASALINI & CO. S.R.L. di Bologna (BO): la Commissione verifica che dalla procura speciale, datata 05/07/2018, acquisita da BPA Bologna Placement Agency S.r.l., risulta che UnipolSai S.p.A. ha conferito alla medesima Società in persona del sig. Federico Mattiussi, il potere di emettere e perfezionare i documenti contrattuali relativi al ramo cauzioni.

Concorrente n. 7 VALEDIL ASFALTI S.R.L. di Lecce (LE): la Commissione verifica che il concorrente ha prodotto la documentazione richiesta nell'ambito del soccorso istruttorio. In particolare, per quanto riguarda la garanzia provvisoria, ha prodotto:

a) la polizza fideiussoria rilasciata da Generali Italia S.p.A. - Agenzia Lecce Aldo Moro, in forma di copia informatica per immagine (scansione) dell'originale cartaceo datato 10/06/2019, su cui era apposta la firma autografa del garante, apponendo su tale copia informatica la firma digitale del sig. Giuseppe Caglioti, oltre a quella del concorrente;

b) la procura speciale, autenticata in data 26/10/2017, con cui Generali Italia S.p.A. ha conferito al sig. Giuseppe Caglioti il potere di emettere e sottoscrivere le polizze di assicurazione e fideiussorie e i documenti contrattuali di assicurazione relativi al ramo cauzioni.

La documentazione prodotta è idonea a comprovare che la cauzione provvisoria era stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetta la previsione di cui all'art. 93, comma 5, del Codice, vale a dire decorre da tale data.

Concorrente n. 8 F.P. COSTRUZIONI S.R.L. di Teverola (CE): la Commissione verifica che il concorrente ha prodotto la documentazione richiesta nell'ambito del soccorso istruttorio.

La Commissione accerta la conformità del PASSOE del concorrente n. 2, mediante accesso in via telematica al sistema AVCPASS, da parte del dott. William Cicognani, in veste di Responsabile delle verifiche dei requisiti (RVR) e membro della Commissione, e suoi collaboratori.

Conseguentemente, ai sensi del punto 5.2 delle Linee guida A.N.AC. n. 3, il Responsabile del procedimento dispone di ammettere alla gara e di escludere i concorrenti sotto elencati, inclusi i concorrenti già esclusi nella prima seduta di gara del 13/06/2019:

ELENCO CONCORRENTI AMMESSI

- 1) CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - CEAR SOC. COOP. CONS. - Ravenna (RA)
- 2) CONSORZIO ARTEA - Santorso (VI)
- 4) STEEL POOL CANTIERI S.R.L. - Forlì (FC)

- 5) SAGGESE S.P.A. - Nocera Inferiore (SA)
- 6) CASALINI & CO. S.R.L. - Bologna (BO)
- 7) VALEDIL ASFALTI S.R.L. - Lecce (LE)
- 8) F.P. COSTRUZIONI S.R.L. - Teverola (CE)


Scopari

ELENCO CONCORRENTI ESCLUSI

- 3) EDILBENINCASA S.R.L. - Corigliano Rossano (CS)

La Commissione accerta che il plico, sigillato e controfirmato dal Presidente e dagli altri membri della Commissione sui lembi di chiusura, in cui erano state inserite le buste contenenti le offerte economiche al termine della prima seduta in data 13/06/2019, conservato nella cassaforte dell'Unità Contrattualistica Lavori Pubblici del Comune di Forlì, risulta integro.

La Commissione provvede ad aprire il plico contenente le buste economiche e successivamente le singole buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi, seguendo l'ordine con cui erano stati numerati i concorrenti nell'ambito della prima seduta di gara, ed il Presidente della Commissione dà lettura del ribasso percentuale offerto e contrassegna la copia stampata delle offerte.



Risultano espresse le seguenti offerte economiche:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - CEAR SOC. COOP. CONS. -
Ravenna (RA) | ribasso del 16,29% |
| 2) CONSORZIO ARTEA - Santorso (VI) | ribasso del 24,24% |
| 4) STEEL POOL CANTIERI S.R.L. - Forlì (FC) | ribasso del 25,20% |
| 5) SAGGESE S.P.A. - Nocera Inferiore (SA) | ribasso del 23,133% |
| 6) CASALINI & CO. S.R.L. - Bologna (BO) | ribasso del 18,61% |
| 7) VALEDIL ASFALTI S.R.L. - Lecce (LE) | ribasso del 21,15% |
| 8) F.P. COSTRUZIONI S.R.L. - Teverola (CE) | ribasso del 24,40% |

Scopari

In seguito la Commissione, essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a 15, procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, ottenendo i seguenti valori:

Media delle offerte	-22,307 %
Media degli scarti	-1,617 %
Rapporto tra media scarti e media ribassi	0,072
Soglia di anomalia	-26,768 %

La Commissione accerta che le offerte di tutti i concorrenti ammessi risultano inferiori alla soglia di anomalia. Inoltre, i componenti tecnici della Commissione, non ravvisando elementi specifici, che facciano apparire anormalmente bassa la migliore offerta, ritengono di non avvalersi della facoltà indicata all'art. 97, c. 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016.

La Commissione procede alla stesura della graduatoria che risulta così formulata:

1) STEEL POOL CANTIERI S.R.L. - Forlì (FC)	ribasso del 25,20%
2) F.P. COSTRUZIONI S.R.L. - Teverola (CE)	ribasso del 24,40%
3) CONSORZIO ARTEA - Santorso (VI)	ribasso del 24,24%
4) SAGGESE S.P.A. - Nocera Inferiore (SA)	ribasso del 23,133%
5) VALEDIL ASFALTI S.R.L. - Lecce (LE)	ribasso del 21,15%
6) CASALINI & CO. S.R.L. - Bologna (BO)	ribasso del 18,61%
7) CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - CEAR SOC. COOP. CONS. - Ravenna (RA)	ribasso del 16,29%

La Commissione accerta che, nell'ambito dell'offerta economica, il concorrente STEEL POOL CANTIERI S.R.L. ha indicato un costo complessivo della manodopera riferito all'appalto da affidare non inferiore a quello stimato dalla Stazione appaltante.

Si dà atto, pertanto, che la migliore offerta risulta essere quella del concorrente STEEL POOL CANTIERI S.R.L. con sede a Forlì (FC) con l'offerta rappresentata dal ribasso del 25,20% sull'elenco prezzi, per un importo netto pari a € 77.140,54.


Il Responsabile del procedimento formula la proposta di aggiudicazione nei confronti del suindicato concorrente, subordinata all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal medesimo concorrente e soggetta ad approvazione con determinazione dirigenziale di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016. Il termine per l'approvazione è interrotto dalla richiesta dei documenti ed informazioni funzionali alla verifica circa il possesso dei necessari requisiti in capo al miglior offerente ed inizia nuovamente a decorrere dalla data del relativo ricevimento.

Si rinvia alla dichiarazione presentata dalla suddetta impresa, ai fini dell'ammissione alla gara in oggetto, per l'indicazione della parte di prestazioni che la stessa intende subappaltare.


Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10,50.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE e RUP



I COMPONENTI



Allegati:

- offerte economiche

